

D.Lgs n. 33/2013 – Trasparenza della Pubblica amministrazione.

Al fine di assolvere gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in attuazione dell'art. 1, comma 35, della legge n. 190/2012, si pubblicano le informazioni come previsto D.lgs. n.33 del 14/03/2013.

Il principio della trasparenza, inteso come "accessibilità totale" alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato affermato con decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Obiettivo della norma è quello di favorire un controllo diffuso da parte del cittadino sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La pubblicazione dei dati ha lo scopo di incentivare la partecipazione dei cittadini al fine di assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative, nonché le modalità di erogazione, prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità e sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il miglioramento.

Di seguito vengono pertanto pubblicati i dati, le informazioni e i documenti che riguardano l'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Vicenza.

Accesso civico

L'accesso civico, semplice o generalizzato, disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, consente a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati, la cui pubblicazione sul sito istituzionale risulti obbligatoria per legge, nei casi in cui la stessa pubblicazione risulti omessa.

La richiesta di accesso civico deve essere presentata al Responsabile per la trasparenza dell'Ordine e non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente; inoltre non deve essere motivata ed è gratuita.

L'Ordine, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto, dando comunicazione al richiedente dell'avvenuta pubblicazione e indicandone il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui il documento, l'informazione o il dato risultassero già pubblicati, al richiedente verrà fornito, dall'Ordine, il collegamento ipertestuale.

Modalità per l'esercizio del diritto di accesso civico

Le richieste, per la cui presentazione non è previsto l'uso di alcuna modulistica, devono essere inoltrate al Responsabile per la trasparenza ovvero, nei casi di ritardo o di mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo in materia di accesso civico di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della L. n. 241/1990, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo 2 della L. n. 241/1990, provvede alla pubblicazione nel sito del dato richiesto, trasmettendolo contestualmente al richiedente o, in alternativa, potrà comunicare al medesimo l'avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Responsabile per la trasparenza:

Dott. For. Giorgio Cocco